



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 122 del 07/09/2022

Oggetto: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE INERENTE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA “COSTA DEI TRULLI – CHALLENGE GIRO DI PUGLIA” - PROGRAMMATA PER IL 09/09/2022.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE – POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza registrata al Protocollo n. 9200 del 13/07/2022 presentata dal Sig. MARZANO Giuseppe Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI, con sede in Via Vincenzo Ricchioni,1 – 70124 BARI, intesa ad ottenere il nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica denominata “COSTA DEI TRULLI – CHALLENGE GIRO DI PUGLIA” (gara ciclistica nazionale per atleti semiprofessionisti) del giorno venerdì 09 Settembre 2022”;

VISTO il proprio nulla-osta allo svolgimento della gara (prot.10258 del 10/08/2022) nella giornata del 09 Settembre 2022, riferito alle strade del comune di Noci esattamente: *Via Gioia del Colle imbocco da Sp 239 Gioia del Colle - Noci, Via T. Siciliani, Via Aldo Moro, Via Principe Umberto, Via San Domenico, Via Repubblica, Via Tommaso Fiore, imbocco Sp 239 Noci-Alberobello;*

VISTO il nulla-osta della Città Metropolitana di Bari prot. n. 60326/2022

del 08/08/2022;

VISTO il D.P.G.R. del Presidente della Giunta Regionale di autorizzazione alla gara medesima prot. n. 346 del 31/08/2022;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 31/10/1997 come modificata ed integrata dalle circolari n. 300/A/55805/116/1 del 09 Novembre 1998, e n. 300/A/1/43384/116/1 del 16 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.° 285 e successive modificazioni;

ORDINA

per il giorno 09 settembre 2022 l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Sospensione temporanea della circolazione veicolare, e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 12:00 alle ore 17:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione, per tutto il tratto del percorso della competizione sportiva:

Via Gioia del Colle imbocco da Sp 239 Gioia del Colle - Noci, Via T. Siciliani, Via Aldo Moro, Via Principe Umberto, Via San Domenico, Via Repubblica, Via Tommaso Fiore, imbocco Sp 239 Noci-Alberobello

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

E' vietato il transito di qualsiasi veicolo, non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza e/o del personale predisposto dall'organizzazione;

E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la

strada, tranne nei casi in cui gli viene consentito dagli organi preposti alla vigilanza e/o del personale predisposto dall'organizzazione;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, ai veicoli dei partecipanti alla gara ciclistica e degli organizzatori al seguito (ammiraglie), nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE CHE

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle inserite nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

La carovana ciclistica dovrà essere scortata da parte della scorta tecnica.

L'organizzazione predisporrà un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario, appronterà specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

E' posto, altresì, a carico della società organizzatrice, l'onere di dare idoneo avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico e divieti di sosta, mediante manifesti.

A discrezione del personale delle Forze di Polizia impegnate nella manifestazione potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

DISPONE ALTRESI'

Di inviare copia della presente Ordinanza:

- al richiedente **Sig. MARZANO Giuseppe** Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI,

con sede in con sede in Via Vincenzo Ricchioni,1 – 70124 BARI,
(giuseppe.marzano-3133@pec.it),

- alla **Città Metropolitana di Bari**,
- alla **Regione Puglia – Presidenza Regionale**,
- alla **Prefettura di Bari – Ufficio Circolazione Traffico**,
- alla **Questura di Bari**,
- all' **A.N.A.S. Comp.to di Bari**,
- al **Comando Stazione Carabinieri di Noci**,
- all' Associazione di Protezione Civile Comunale **“IL GABBIANO”**,
- alla **Cooperativa Sourceland** (gestore del parcheggio a pagamento),
- alla **Centrale Operativa del 118**
centrale.operativa118@policlinico.ba.it,
- al **Comando di Polizia Locale di Noci**.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Dlgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 485/1992;

A norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Giuseppe Ricci Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Noci.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

I Comandi di Polizia Locale e Carabinieri sono incaricati alla vigilanza e alla esecuzione della presente Ordinanza.

IL COMANDANTE DELLA P.L.

Commissario Superiore

Dott. Giuseppe RICCI